DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1986

che modifica per la seconda volta la decisione 86/139/CEE recante misure protettive contro la peste suina africana nei Paesi Bassi

(86/302/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina [1], modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 [2], in particolare gli articoli 9, 9bis e 9ter,

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche [3], modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85, in particolare gli articoli 8, 8bis e 8ter,

vista la direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne [4], modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85, in particolare gli articoli 7, 7bis e 7ter,

considerando che nei Paesi Bassi si è constatata la presenza di focolai di peste suina africana ;

considerando che le autorità olandesi hanno immediatamente vietato la spedizione verso gli altri Stati membri di suini vivi, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine a partire da un'ampia zona delimitata in modo da accerchiare i focolai della malattia ;

considerando che le autorità olandesi hanno pure vietato in tale zona tutte le macellazioni e tutti i movimenti di suini, nonché qualsiasi spedizione di carni suine e di prodotti a base di carni suine verso le altre parti del territorio nazionale ; che dette autorià hanno ordinato la soppressione di tutti i suini appartenenti agli allevamenti contaminati dalla malattia o sospetti di esserlo ;

considerando che tale epizoozia può costituire un pericolo per il bestiame suino degli altri Stati membri, attraverso gli scambi di suini vivi, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine ;

considerando che gli energici provvedimenti adottati dalle autorità olandesi possono considerarsi soddisfacenti ;

considerando che ricorrono pertanto i presupposti per una regionalizzazione delle misure restrittive ; che la Commissione ha adottato la decisione 86/139/CEE [5] in tal senso, modificata dalla decisione 86/150/CEE [6] ;

considerando che non è stato constatato alcun altro focolaio di peste suina africana sul territorio dei Paesi Bassi ; che è quindi possibile — sempreché l'evoluzione favorevole della situazione sanitaria si protragga — attenuare le misure restrittive per la parte del territorio meno esposta ai rischi di contaminazione ;

considerando che tale attenuazione è basata sugli impegni assunti dalle autorità olandesi in merito ai controlli che verranno eseguiti, non appena riprese le macellazioni dei suini, tanto nella zona in cui gli scambi sono totalmente vietati, quanto nella zona in cui le misure restrittive possono essere attenuate ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La decisione 86/139/CEE è modificata come segue :

1) All'articolo 1, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente :

« 1. I Paesi Bassi non spediscono verso gli altri Stati membri animali vivi della specie suina provenienti da qualsiasi parte del loro territorio compresa in un raggio di 3 km intorno a qualsiasi focolaio di peste suina africana confermato dopo il 1° marzo 1986 ».

2) All'articolo 1, paragrafo 2, la data del 24 aprile 1986 è sostituita dalla data del 10 giugno 1986.

3) All'articolo 2, paragrafo 2, la data del 24 aprile 1986 è sostituita dalla data del 10 giugno 1986.

4) All'articolo 2, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente :

« 3. Tuttavia, qualora non si manifestino nei Paesi Bassi nuovi focolai di peste suina africana, il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica :

— alle carni ottenute a decorrere dal 28 aprile 1986 nella parte del territorio olandese delimitata nell'allegato, capitolo 2 ;

— alle carni ottenute a decorrere dal 3 giugno 1986 nella parte del territorio olandese delimitata nell'allegato, capitolo 3 ».

---

[1] GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
[2] GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
[3] GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.
[4] GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.
[5] GU n. L 108 del 25. 4. 1986 pag. 57.
[6] GU n. L 112 del 29. 4. 1986, pag. 51.

5) All'articolo 3, paragrafo 3, la data del 24 aprile 1986 è sostituita dalla data del 10 giugno 1986.

6) All'articolo 3, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente :

« 4. Qualora nei Paesi Bassi non si manifesti alcun nuovo focolaio di peste suina africana, il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica :

a) A decorrere dal 28 aprile 1986 ai prodotti a base di carne provenienti dalla parte del territorio olandese delimitata nell'allegato, capitolo 2, e preparati anteriormente al 14 febbraio 1986 o posteriormente al 28 aprile 1986 con carni che rispondano alle seguenti condizioni :

— carni specificate nell'articolo 2, paragrafo 3, primo trattino,

— carni ottenute anteriormente al 14 febbraio 1986 nella parte del territorio olandese delimitata nell'allegato, capitolo 2,

— carni che non sono state oggetto di restrizioni agli scambi intracomunitari a motivo della peste suina africana.

b) A decorrere dal 3 giugno 1986 ai prodotti a base di carne provenienti dalla parte del territorio olandese delimitata in allegato, capitolo 3, e preparati anteriormente al 14 febbraio 1986 o posteriormente al 3 giugno 1986 con carni che rispondano alle seguenti condizioni :

— carni specificate nell'articolo 2, paragrafo 3,

— carni ottenute anteriormente al 14 febbraio 1986 nella parte del territorio olandese delimitata nell'allegato, capitoli 2 e 3,

— carni che sono state oggetto di restrizioni agli scambi intracomunitari a motivo della peste suina africana ».

7) Nell'allegato è aggiunto il seguente capitolo 3 :

« **Capitolo 3**

La parte del territorio dei Paesi Bassi delimitata :

— a nord dalle città di Katwijk aan Zee, Leiden, Rijpwetering e Leimuiden,

— ad est dal canale di Teraar fino ad Alphen a/d Rijn, dal canale Gouwe-Gouda e dal fiume Hollandsche IJssel fino a Capelle a/d IJssel,

— a sud dalle città di Rotterdam, s'Gravenzande e Hoek van Holland,

— ad ovest dal Mare del Nord,

ad eccezione di qualsiasi parte di territorio compresa in un raggio di 3 km intorno a qualsiasi focolaio di peste suina africana confermato dopo il 1° marzo 1986 ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente